



COMUNE DI TRENTO



Statuto

2002

INDICE SOMMARIO

pag.

PREAMBOLO 1

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	Autonomia comunale	2
Art. 2	Finalità	3
Art. 3	Diritti di partecipazione	4
Art. 4	Territorio, sede, stemma	5
Art. 5	Identità comunale	6
Art. 6	Informazione	7
Art. 7	Università e ricerca scientifica	8

TITOLO II ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 8	Statuto	9
Art. 9	Regolamenti	10
Art. 10	Fonti di interpretazione e di applicazione	11
Art. 11	Pubblicità	12

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione individuale e collettiva

Art. 12	Diritti dei cittadini	13
Art. 13	Valorizzazione delle libere forme associative	14
Art. 14	Iniziativa popolare	15
Art. 15	Consultazione e partecipazione della comunità	16
Art. 16	Consulta sui tempi della città	abrogato
Art. 17	Consiglio delle donne	18
Art. 18	Referendum di iniziativa consiliare	19
Art. 19	Referendum di iniziativa popolare	20

Capo II

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 20	Principi procedurali	21
Art. 21	Partecipazione al procedimento	22
Art. 22	Istruttoria pubblica	23
Art. 23	Diritto di accesso agli atti	24
Art. 24	Semplificazione dell'attività amministrativa	25

Capo III

Il Difensore civico

Art. 25	Il Difensore civico	26
Art. 26	Incompatibilità ed ineleggibilità	27
Art. 27	Funzioni e modalità di intervento	28

TITOLO IV

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I

Il Consiglio comunale

Art. 28	Il Consiglio comunale	29
Art. 29	La Presidenza del Consiglio comunale	30
Art. 30	L'Ufficio di Presidenza	31
Art. 31	Procedure di convocazione	32
Art. 32	Funzionamento del Consiglio	33
Art. 33	Il Consigliere comunale	34
Art. 34	Dichiarazione di trasparenza	abrogato
Art. 35	Dimissioni e decadenza	36
Art. 36	Il Consigliere incaricato	37
Art. 37	I Gruppi consiliari	38
Art. 38	La Conferenza dei Capigruppo	39
Art. 39	Le Commissioni consiliari	40
Art. 40	La Commissione consiliare per lo Statuto	41
Art. 41	Le Commissioni speciali	42
Art. 42	Regolamento interno del Consiglio comunale	43

Capo II

La Giunta comunale

Art. 43	La Giunta comunale	44
Art. 44	Composizione della Giunta comunale	45

Art. 45	Elezione del Sindaco e nomina della Giunta	46
Art. 46	Il Consigliere delegato	47
Art. 47	Funzionamento della Giunta	48
Art. 48	Programma della Giunta	49
Art. 49	Mozione di sfiducia	50

Capo III Il Sindaco

Art. 50	Il Sindaco	51
Art. 51	Disciplina degli orari	abrogato

TITOLO V DECENTRAMENTO

Art. 52	Le Circoscrizioni	53
Art. 53	Il Consiglio di Circoscrizione	54
Art. 54	Funzioni	55
Art. 55	Diritti dei Consiglieri circoscrizionali	56
Art. 56	Il Presidente del Consiglio di circoscrizione	57
Art. 57	Partecipazione	58
Art. 58	Le Commissioni di lavoro permanenti	59
Art. 59	Gestione dei servizi di base	60
Art. 60	Risorse finanziarie	61
Art. 61	Decentramento di uffici comunali	62
Art. 62	Il Consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni	63
Art. 63	Regolamento del decentramento	64

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 64	Principi	65
Art. 65	Organizzazione degli uffici	66
Art. 66	Funzione dirigenziale	67
Art. 67	Conferimento di responsabilità dirigenziali	68
Art. 68	Atti di competenza dei Dirigenti	69
Art. 69	Conferenza dei Dirigenti	70
Art. 70	Incarichi esterni	71
Art. 71	Il Segretario generale	72
Art. 72	Il Direttore generale	73
Art. 73	Regolamento organico generale del personale	74

TITOLO VII
SERVIZI PUBBLICI

Capo I
Caratteristiche generali

Art. 74	Servizi pubblici	75
Art. 75	Principi	76
Art. 76	Forme di gestione dei servizi	77
Art. 77	Piano di gestione	78
Art. 78	Struttura di vigilanza sulla gestione dei servizi	79
Art. 79	Verifica della gestione dei servizi	80
Art. 80	Dismissione di servizi pubblici	81

Capo II
Modalità e assetto di gestione

Art. 81	Gestione in economia	82
Art. 82	Servizi in concessione e in appalto	83
Art. 83	Aziende speciali e istituzioni	84
Art. 84	Organizzazione dell'azienda speciale	85
Art. 85	Organizzazione dell'istituzione	86
Art. 86	Partecipazione a società di capitali	87
Art. 87	Nomina e revoca degli amministratori	88

TITOLO VIII
FORME DI COOPERAZIONE

Art. 88	Convenzioni	89
Art. 89	Consorzi	90
Art. 90	Accordi di programma	91
Art. 91	Conferenza dei servizi	92

TITOLO IX
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 92	Controllo di gestione	93
Art. 93	Nucleo di valutazione dei risultati dell'azione amministrativa	94

TITOLO X
CONTABILITA' E FINANZA

Art. 94	Principi	95
Art. 95	Regolamento di contabilità	96
Art. 96	Programmazione	97
Art. 97	Bilancio di previsione	98
Art. 98	Conto consuntivo	99
Art. 99	Gestione del patrimonio	100
Art. 100	Collegio dei revisori dei conti	101

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101	Revisione dello Statuto	102
Art. 102	Verifica della attuazione dello Statuto	103
Art. 103	Regolamenti	104
Art. 104	Sanzioni	105

PREAMBOLO

Trento è città dall'insopprimibile aspirazione all'autonomia, con una tradizione statutaria e una precisa identità comunale, che si attuò in forme originali sia rispetto allo status delle libere città imperiali, sia a quello delle "città-stato".

Trento, collocata al centro della regione che segna la connessione tra le aree culturali italiana e tedesca, ha vissuto nella propria storia le vicende emblematiche di molte aree di confine. Al tempo stesso, Trento, città del Concilio, è anche città del confronto tra le grandi categorie del pensiero: religioso, politico e sociale.

Essa ha mantenuto continuità di forma urbana da oltre due millenni, esprimendo un fecondo rapporto con il territorio e definendosi come elemento fondante l'identità della regione centrale delle Alpi.

Trento, sentendosi partecipe dei destini della comunità mondiale, si ripropone come una città aperta, dove tutti i cittadini, con i loro doveri e i loro diritti, possano rinnovare ogni giorno il legame comunitario come protagonisti responsabili del loro futuro.

A questi valori si richiama il nuovo Statuto, ispirandosi alla storia della città e alle regole dei suoi antichi ordinamenti.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia comunale

1. Il Comune di Trento, città capoluogo della Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol, è Ente autonomo secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica e i principi generali dell'ordinamento; rappresenta la comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale; ne cura gli interessi e ne tutela i diritti.
2. Il Comune di Trento esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Il Comune di Trento informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia e della Regione autonome, dello Stato e della Comunità Europea.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune agisce nel rispetto dei principi della Costituzione, dei diritti umani, dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Riconosce la famiglia nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona con le sue relazioni sociali. Riconosce altresì i diversi soggetti sociali che compongono la comunità quali risorse primarie per il suo armonico sviluppo. Attiva forme di collaborazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela il territorio allo scopo di salvaguardare per le generazioni future, il patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale.
3. Il Comune promuove la pace, i diritti civili e umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, sociali e di informazione.
4. Il Comune favorisce:
 - a) l'ordinata convivenza sociale e civile, assumendo il bene sociale della sicurezza come valore e come obiettivo da perseguire attivamente con strumenti mirati e differenziati, anche ricercando la partecipazione responsabile dei cittadini e promuovendo l'ampliamento degli spazi di libertà;
 - b) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori favorendone l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma di violenza;
 - c) la formazione dei giovani rimuovendo gli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
 - d) la parità giuridica, sociale ed economica della donna assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
 - e) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione;
 - f) la realizzazione dei diritti dei disabili anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
 - g) uno sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, armonico ed ecologicamente sostenibile;
 - h) l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e di riduzione del danno derivante dalla diffusione delle droghe proibite, nonché l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
 - i) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici;
 - l) il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica, delle lettere e degli spettacoli;
 - m) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni, delle consuetudini locali e degli usi civici; la documentazione e la conoscenza della memoria storica della comunità;
 - n) un'adeguata risposta al bisogno lavorativo e abitativo dei cittadini;
 - o) la promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
 - p) la promozione di attività sportive e ricreative.

Art. 3 - Diritti di partecipazione

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione, iniziativa, accesso ed informazione:
 - a) i residenti nel territorio comunale;
 - b) i cittadini italiani, stranieri, apolidi che abbiano nel Comune il centro delle loro attività di lavoro o di studio.

Art. 4 - Territorio, sede, stemma

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Trento il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è Palazzo Thun.
3. Lo stemma del Comune di Trento raffigura un'aquila spiegata di nero, rostrata, armata e munita sulle ali di due gambi trifogliati d'oro, linguata e cosparsa di fiammelle di rosso come descritto nel Decreto di riconoscimento del 6 maggio 1930. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

Art. 5 - Identità comunale

1. Trento è storicamente luogo di incontro fra culture e civiltà diverse. Esprime la propria vocazione ad essere centro di coordinamento e sviluppo delle realtà della regione alpina attraverso le organizzazioni nazionali ed internazionali alle quali aderisce e che promuove.
2. Trento riconosce e valorizza il ruolo storico degli antichi Comuni aggregati alla città.
3. Cura i rapporti con i Comuni limitrofi, con i quali concorre al coordinamento e all'organizzazione di servizi ed iniziative di interesse sovracomunale.

Art. 6 – Informazione

1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, civili ed economiche assicurando un'informazione completa ed accessibile sulla propria attività e su quella degli enti controllati attraverso idonei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione dei dibattiti e dell'attività del Consiglio comunale.

Art. 7 - Università e ricerca scientifica

1. Il Comune considera l'Università degli Studi di Trento quale sede primaria della promozione ed elaborazione della ricerca scientifica e la ritiene l'interlocutore preferenziale per studi, ricerche, attività di consulenza su temi riguardanti il Comune ed i servizi da esso forniti, nell'ambito scientifico, letterario, sociale ed artistico.
2. Il Comune riconosce nella presenza dell'Ateneo, dell'Istituto Trentino di Cultura e delle altre istituzioni di istruzione superiore, di ricerca e di formazione un fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale.
3. L'Amministrazione comunale opera per una stretta collaborazione tra la collettività e la comunità scientifica e concorre a favorire la residenzialità e l'integrazione degli studenti e dei docenti.
4. Il Comune persegue l'obiettivo dell'insediamento e dello sviluppo di società e di istituti scientifici di ricerca e di alta tecnologia.

TITOLO II
ATTIVITÀ' NORMATIVA

Art. 8 – Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Art. 9 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste nelle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni regolamentari di applicazione di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune, le nuove disposizioni.
4. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
6. Nel caso di urgenza riconosciuta dal Consiglio comunale in sede di approvazione, i regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione, previa dichiarazione di immediata eseguibilità della stessa con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 10 - Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario generale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determinano le modalità applicative di norme legislative e regolamentari.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al Segretario ed ai funzionari responsabili dei Servizi emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 11 - Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, le deliberazioni, i decreti sindacali, le determinazioni dirigenziali nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune ovvero nei quali si determinano le modalità applicative di norme giuridiche, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.
2. Le modalità minime di pubblicizzazione sono comuni a tutte le tipologie di atti individuate nel presente articolo. Sono fatti salvi specifici regimi di pubblicità previsti per particolari tipologie di atti.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
Partecipazione individuale e collettiva

Art. 12 - Diritti dei cittadini

1. Il Comune di Trento riconosce e promuove il diritto dei cittadini, in forma singola od associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività amministrativa comunale in conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Al fine di rendere effettivo l'esercizio di tale diritto il Comune di Trento assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi del Comune, delle proprie aziende ed istituzioni, dei concessionari di pubblici servizi comunali, secondo le modalità previste dall'art. 23.

Art. 13 - Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune di Trento valorizza e sostiene le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato, agevolandone i rapporti con l'Amministrazione. Il Comune favorisce, in un contesto di compartecipazione ai costi di gestione, l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base ai principi di sussidiarietà, trasparenza ed equità.
2. Il Comune riconosce il ruolo sociale della cooperazione e delle organizzazioni sindacali ed economiche.
3. Il Consiglio comunale disciplina i criteri e le modalità con le quali il Comune consente l'utilizzo di strutture, beni strumentali e servizi, nonché la concessione di contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato.
4. Ogni anno la Segreteria generale del Comune provvede a pubblicare all'albo pretorio l'avviso di deposito dell'elenco delle associazioni che hanno presentato domanda e di quelle alle quali il Comune ha concesso strutture, beni strumentali, servizi e contributi.

Art. 14 - Iniziativa popolare

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi. Analoga facoltà hanno coloro che soggiornino anche temporaneamente sul territorio comunale.
2. Ad essi è data risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nei termini previsti dal regolamento.
3. I cittadini, in numero non inferiore a mille, e i Consigli circoscrizionali possono presentare al Consiglio comunale proposte di atti di competenza di quest'ultimo, redatti in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnati da una relazione illustrativa.
4. Il Consiglio comunale delibera nel merito delle proposte entro tre mesi dal deposito presso la Segreteria generale del Comune del testo sottoscritto.

Art. 15 - Consultazione e partecipazione della comunità

1. L'Amministrazione comunale persegue, tramite idonei processi partecipativi e consultivi, il coinvolgimento della comunità sulle principali tematiche di competenza.
2. Il processo di consultazione è improntato a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
3. Il Consiglio comunale mediante specifico provvedimento di indirizzo individua i temi sottoponibili a consultazione, nonché la Commissione consiliare alla quale affidare, in relazione all'oggetto, il processo di consultazione.
4. Con apposito regolamento sono disciplinati tempi, modalità, criteri di individuazione dei soggetti da consultare e le garanzie di pari opportunità di accesso.
5. Il regolamento, altresì, può prevedere la costituzione e la disciplina di organismi permanenti di partecipazione.

Art. 16 - Consulta sui tempi della città

ABROGATO

Art. 17 - Consiglio delle donne

1. E' costituito il Consiglio delle donne, composto da elette nel Consiglio comunale e nei Consigli di circoscrizione, dalle componenti la Giunta comunale e da una rappresentanza dei gruppi e delle associazioni femminili presenti nella città.
2. Il Consiglio delle donne si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di valorizzare le conoscenze e le capacità delle donne, di sostenere le pari opportunità, di promuovere interventi contro la violenza sessuale e ogni altra forma di violenza.
3. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità costitutive del Consiglio, la composizione di diritto e in ogni caso per adesione volontaria e gli atti da sottoporre a preventivo parere obbligatorio.

Art. 18 - Referendum di iniziativa consiliare

1. Il Comune può consultare la comunità attraverso referendum consultivi o secondo forme idonee determinate dal Consiglio comunale al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali o di tre Consigli circoscrizionali.
3. Il Consiglio comunale esamina, entro tre mesi, i risultati della consultazione, deliberando in merito.

Art. 19 – Referendum di iniziativa popolare

1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo quando lo richiedano duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale. La proposta deve essere presentata presso la Segreteria generale del Comune da un comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
 - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune;
 - f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
3. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per l'ammissibilità al giudizio di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.
5. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la Segreteria generale del Comune il numero prescritto di firme autenticate.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
7. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare consultivo, propositivo ed abrogativo disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.

Capo II

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 20 - Principi procedurali

1. Il Comune di Trento informa la propria attività amministrativa a principi di imparzialità, di trasparenza, di pubblicità, di partecipazione, di collaborazione e di semplificazione delle procedure. Per attuare questi principi è assicurata la libera circolazione delle informazioni, la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo da approvarsi da parte del Consiglio comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 21 - Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.
2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti;
 - c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
 - d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 22 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria.

Art. 23 - Diritto di accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il regolamento determina altresì le modalità per l'accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.
3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, attraverso la costituzione di un apposito ufficio, e la messa a disposizione di tutti gli altri strumenti che si riterranno utili.
4. Agli interessati dovrà essere garantita la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile della procedura.

Art. 24 - Semplificazione dell'attività amministrativa

1. Lo snellimento procedurale, la riduzione del sistema dei vincoli, l'approvazione di testi regolamentari unici o coordinati, l'abrogazione di norme regolamentari non più attuali, l'uso di un linguaggio comprensibile e di disposizioni chiare e, in genere, l'adozione sistematica di misure attive di semplificazione sono obiettivi fondamentali dell'Amministrazione comunale, da affermare concretamente in ogni sua espressione, ed un valore anche economico per i cittadini e per le imprese.

Capo III

Il Difensore civico

Art. 25 - Il Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico, autorità indipendente dagli organi del Comune, a tutela dell'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo attribuiti dal presente Statuto ai singoli, ai gruppi, alle associazioni ed a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, con una maggioranza dei due terzi dei componenti, fra persone laureate e che abbiano un'esperienza almeno decennale nel settore amministrativo pubblico o nell'esercizio di professioni nel settore giuridico-amministrativo. Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di non nominare un Difensore civico comunale, le sue funzioni sono assicurate, mediante convenzione con il Consiglio provinciale, dal Difensore civico provinciale, con riguardo a tutte le materie di competenza del Comune.
3. Il Difensore civico, eletto ai sensi della prima parte del comma 2, dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. Durante lo svolgimento del suo mandato non può svolgere attività che possano portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dallo stesso.

Art. 26 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1. La carica di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale e comunale, di amministratore di enti o imprese a partecipazione pubblica o di imprese che comunque intrattengano rapporti contrattuali con il Comune o ricevano dal Comune sovvenzioni.
2. Qualora si verifichi una delle suddette cause di incompatibilità il Consiglio comunale ne dichiara la decadenza dalla carica.
3. Non sono in condizioni di eleggibilità:
 - a) coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) coloro che abbiano ricoperto nell'anno precedente la carica di Sindaco o di Assessore del Comune di Trento.
4. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
5. Il Difensore civico all'atto della nomina si impegna a non accettare candidature per elezioni comunali, regionali e nazionali, che vengano indette nel corso del mandato e nel primo anno successivo alla cessazione del suo mandato.

Art. 27 - Funzioni e modalità di intervento

1. Il Difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa e interviene per la tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi dell'Amministrazione.
2. Il Difensore civico interviene in seguito a sollecitazioni di cittadini singoli o associati, ovvero di propria iniziativa.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende ed istituzioni comunali, copie di atti e documenti, notizie ed informazioni, senza possibilità di opposizione del segreto d'ufficio.
4. Il Difensore civico presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività, contenente anche pareri e proposte in ordine alla trasparenza, all'efficienza ed alla effettiva fruibilità dei Servizi comunali. Egli ha diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività. Il Consiglio pone la relazione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della sua presentazione, purché utilmente convocata, ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.

TITOLO IV GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I Il Consiglio comunale

Art. 28 - Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, organo direttamente rappresentativo della comunità locale, è titolare della funzione di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri organi comunali, dell'organizzazione amministrativa e degli enti comunali dipendenti.
2. Il Consiglio individua ed interpreta gli interessi della comunità ed esprime, in relazione ad essi, l'indirizzo politico-amministrativo mediante risoluzioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Amministrazione.
3. Il Consiglio approva altresì risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpreta con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
4. Il Consiglio indirizza inoltre l'attività dell'Amministrazione attraverso l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale in materie assegnate al Comune dalla legge.
5. Il Consiglio discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neoeletto.
6. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività degli organi e della struttura operativa del Comune, nonché delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Tali funzioni sono esercitate con le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento.
7. Spetta al Consiglio deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; gli stessi indirizzi permangono in vigore fino a diversa determinazione consiliare.
8. Il Consiglio provvede altresì alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni che leggi, statuto o regolamenti demandano alla sua competenza.
9. La proposta di nomina o di designazione dovrà essere corredata da un curriculum che rappresenti la competenza e l'idoneità alla carica del candidato.
10. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.
11. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività di tali soggetti ed organizzazioni con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, al fine di accertarsi che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.
12. Il Consiglio delibera in materia di toponomastica previo parere della Circoscrizione interessata.

Art. 29 - La Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed i tre Segretari questori.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e lo presiede, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicura regolare funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente verifica l'attuazione degli ordini del giorno adottati dal Consiglio Comunale e relaziona semestralmente al Consiglio comunale.
4. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
5. I Segretari questori coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio e per il mantenimento dell'ordine in aula.
6. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede ad una nuova votazione in cui risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. Se anche alla seconda votazione nessuno risulta eletto, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
7. Si procede quindi alla elezione del Vicepresidente con unica votazione nella quale risulta eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
8. Dopo l'elezione del Vicepresidente si procede all'elezione dei tre Segretari questori con un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Sono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Deve comunque risultare eletto un Segretario questore della minoranza.
9. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Segretari questori possono essere revocati su proposta motivata sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta è approvata se ottiene, a voto palese, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente e il Vicepresidente non possono presiedere la seduta che tratta la proposta di revoca che li riguarda. Nell'ipotesi che entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
10. Le dimissioni del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari questori presentate per iscritto, sono efficaci dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili. Il Consiglio comunale provvede ad elezioni suppletive nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni.

Art. 30 - L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale si compone del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari questori.
2. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita altresì le funzioni attribuitegli dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 31 - Procedure di convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la predisposizione dell'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'adozione di atti fondamentali di sua competenza, a norma di legge.
3. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria:
 - a) dal Presidente del Consiglio;
 - b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - d) su iniziativa popolare sottoscritta formalmente da almeno mille cittadini;
 - e) su richiesta di non meno di tre Consigli circoscrizionali.
4. Nell'ipotesi prevista dalla precedente lettera b), l'adunanza può essere convocata, a richiesta del Sindaco, anche con procedura d'urgenza. Nei casi in cui alle precedenti lettere c), d) ed e), l'adunanza deve essere convocata entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. Allorché la richiesta di convocazione da parte di Consiglieri comunali si riferisca all'adozione di atti deliberativi, essa deve contenere il testo della relativa proposta, in relazione alla quale deve essere predisposto il parere di regolarità tecnico - amministrativa e contabile. In tutti i casi la proposta di deliberazione è depositata presso la Segreteria generale almeno cinque giorni non festivi prima della seduta consiliare o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 32 - Funzionamento del Consiglio

1. La prima seduta è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare a tutela dei diritti di riservatezza.
3. Il Consiglio è validamente insediato quando risulti presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
4. Il funzionamento del Consiglio comunale per le fattispecie non regolate dalla legge è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 33 Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume con la proclamazione degli eletti, o con l'adozione della delibera di surroga, la propria funzione.
3. Il Consigliere esercita i propri diritti di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio; può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su tutte le attività dell'Amministrazione. Nell'esercizio del potere di iniziativa il Consigliere si avvale della collaborazione delle strutture comunali.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, dei Consigli circoscrizionali, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società cui partecipi il Comune e hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli enti suddetti.
5. Rispettando il segreto d'ufficio, secondo quanto stabilito dalla legge, i Consiglieri hanno diritto d'accesso agli uffici degli enti sopra richiamati, ottenendo notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.
6. Il Consigliere che per i motivi previsti dalla legge o per ragioni professionali abbia interesse alla deliberazione in discussione, deve farne esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito, astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione, nonché allontanarsi dall'aula.
7. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari.
8. Al Consigliere comunale spetta un'indennità di presenza nella misura massima prevista dalla legge regionale per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale o di una Commissione consiliare di cui sia membro o per fattispecie espressamente regolamentate.

Art. 34 - Dichiarazione di trasparenza

ABROGATO

Art. 35 - Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, formulate per iscritto ed indirizzate al Consiglio comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere comunale è pronunciata dal Consiglio nelle ipotesi previste dalla legge o dal regolamento interno del Consiglio comunale con la procedura prevista da quest'ultimo.
3. Il Consiglio deve procedere alle surrogazioni entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ovvero nella prima seduta utile in caso di pronunciamento di decadenza.
4. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Art. 36 - Il Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può, con atto motivato, affidare a singoli Consiglieri incarichi speciali su specifiche materie.
2. Gli incarichi devono prevedere un termine di scadenza, comunque non superiore ad un anno.
3. Il Consigliere incaricato deve ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.
4. Il Consigliere incaricato deve, al termine del proprio mandato, relazionare per iscritto al Consiglio comunale. La relazione è posta in discussione nella prima seduta utile successiva alla sua presentazione.

Art. 37 - I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio comunale il Gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del Capogruppo.
2. I Consiglieri dispongono per l'esercizio della loro funzione di appositi locali e si avvalgono di attrezzature, di servizi, di personale comunale in relazione alle loro esigenze e ai possibili raggruppamenti, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 38 - La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai Capigruppo e dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede.
2. Il Capogruppo che per qualsiasi motivo non possa partecipare può farsi sostituire da un Consigliere da lui delegato.
3. Alla Conferenza dei Capigruppo intervengono i membri dell'Ufficio di Presidenza, il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
4. Il Presidente può invitare gli Assessori o i Presidenti delle Commissioni consiliari la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione agli argomenti trattati.
5. Il Presidente procede alla convocazione ogni qualvolta ritenga necessaria una consultazione delle rappresentanze politiche presenti nel Consiglio comunale o lo richieda il Sindaco o la metà dei Capigruppo.
6. La Conferenza dei Capigruppo definisce la programmazione dei lavori del Consiglio comunale, è organo di consulenza del Presidente del Consiglio comunale in relazione alle sue attribuzioni ed ai problemi istituzionali e programma, d'intesa con la Giunta comunale, le relazioni con altri Comuni italiani e stranieri.
7. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.
8. Ai fini dell'attribuzione del gettone di presenza la Conferenza dei Capigruppo è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 39 - Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti con competenza per materia. Esse sono elette dal Consiglio comunale con voto limitato.
2. Sono in ogni caso istituite la Commissione per la trasparenza, la partecipazione e l'informazione, la Commissione per lo Statuto, la Commissione per le pari opportunità e la Commissione di vigilanza sulla gestione dei servizi.
3. I poteri, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori e la composizione delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio comunale.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni esercitano funzioni consultive e preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari, nonché funzioni di controllo sull'attività dell'Amministrazione comunale. Esse riferiscono al Consiglio sull'attuazione dei piani, dei programmi e delle delibere, sull'operato della Giunta, sul funzionamento delle strutture comunali, nonché degli enti ed aziende istituite o dipendenti dal Comune.
5. Le Commissioni, secondo le rispettive competenze, si avvalgono della consulenza dei Revisori dei conti, di esperti esterni e di quanti altri, singoli cittadini, associazioni o enti, ritengano opportuno consultare, con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
6. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco o un membro della Giunta partecipano ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
7. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco secondo le modalità previste dal regolamento, le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili delle strutture organizzative dell'Amministrazione comunale e degli amministratori dirigenti degli enti ed aziende istituiti o dipendenti dal Comune.
8. Le Commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti ed effettuare verifiche sull'attività degli enti strumentali senza che possa essere loro opposto il segreto d'ufficio.
9. Le Commissioni possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio.
10. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione delle strutture comunali secondo modalità generali stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
11. Su richiesta del Consigliere proponente, il Sindaco o l'Assessore di merito possono rispondere in Commissione alle interrogazioni nei tempi e con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio comunale.
12. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche quando non sia diversamente previsto dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 40 - La Commissione consiliare per lo Statuto

1. La Commissione consiliare permanente per lo Statuto è composta da nove Consiglieri comunali eletti con voto limitato.
2. La Commissione ha funzioni:
 - a) di vigilanza sulla corretta applicazione degli istituti statutari;
 - b) di istruttoria e sovrintendenza per la stesura di regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;
 - c) consultive in relazione ad affari istituzionali e in materie non già assegnate ad altre Commissioni consiliari.

Art. 41 - Le Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, secondo le norme del regolamento interno, Commissioni speciali composte da Consiglieri e da esperti per approfondimenti e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.
2. Quando non è specificato diversamente dal regolamento, le procedure di lavoro seguite sono quelle previste per le Commissioni permanenti con obbligo di motivazione delle risoluzioni ed esplicitazione delle posizioni minoritarie.
3. Il regolamento interno del Consiglio comunale determina la costituzione e la disciplina delle Commissioni speciali.

Art. 42 - Regolamento interno del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva o modifica il proprio regolamento interno con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta e la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Capo II

La Giunta comunale

Art. 43 - La Giunta comunale

1. La Giunta, organo esecutivo dell'Amministrazione comunale, collabora con il Sindaco nell'adozione degli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non demandati dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del Comune e non attribuiti alla competenza dei Dirigenti.
2. La Giunta esercita insieme al Sindaco attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio e attua gli indirizzi dallo stesso approvati.

Art. 44 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da otto Assessori. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a tre, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere. Nella Giunta sono preferibilmente rappresentati entrambi i sessi.
2. Il Consigliere comunale nominato Assessore cessa dalla carica di Consigliere con l'accettazione della nomina.
3. Gli Assessori partecipano ai lavori di Consiglio e delle Commissioni con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.
4. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'Amministrazione secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
5. Il Sindaco ripartisce, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative dei settori dell'Amministrazione comunale.

Art. 45 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune, con l'osservanza delle forme e dei termini previsti dalla legge regionale in materia.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 46 - Il Consigliere delegato

1. Il Sindaco, con atto motivato, può affidare a singoli Consiglieri, in numero non superiore a due, deleghe speciali su specifiche materie. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio.
2. Le deleghe devono prevedere un termine di scadenza.
3. Il Consigliere delegato è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. Egli partecipa alla discussione con voto consultivo.
4. Il Consigliere delegato deve ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.

Art. 47 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
2. La Giunta si riunisce, di norma, in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti a maggioranza dei voti.
3. I verbali della Giunta, previa formale approvazione da esperirsi entro il secondo mese dallo svolgimento della seduta, sono consultabili da tutti i Consiglieri e, fatti salvi gli atti ad accesso generalizzato, dai soggetti interessati secondo quanto previsto dal regolamento comunale sull'accesso.
4. La Giunta può riunirsi in seduta pubblica secondo le forme previste dal regolamento.

Art. 48 - Programma della Giunta

1. Il Sindaco presenta al Consiglio comunale, contestualmente alla proposta di bilancio preventivo, un documento che analizza lo stato di attuazione del programma della Giunta, individua le priorità di impegno, ne aggiorna i contenuti e riferisce sull'attività e sugli impegni futuri della medesima.

Art. 49 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia viene proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

Capo III

Il Sindaco

Art. 50 - Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti, è il capo dell'Amministrazione, è membro del Consiglio comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
3. Il Sindaco promuove e coordina l'attività della Giunta, secondo le indicazioni contenute nel documento programmatico approvato dal Consiglio comunale.
4. Il Sindaco può delegare agli Assessori, ai Presidenti circoscrizionali e ai Dirigenti l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivatamente alla riassunzione del provvedimento.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 51 - Disciplina degli orari

ABROGATO

TITOLO V

DECENTRAMENTO

Art. 52 - Le Circoscrizioni

1. Il Comune articola il proprio territorio in Circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione popolare e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune di Trento.
2. Il numero delle Circoscrizioni è stabilito dal regolamento comunale del decentramento. La delimitazione territoriale tende a corrispondere a quella degli antichi comuni confluiti nella città. Di essi si intende rivalutare la storia e le tradizioni.
3. Il regolamento del decentramento fissa le procedure per le modifiche territoriali.
4. La sede del Consiglio di circoscrizione è a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di circoscrizione con apposito disciplinare.
5. Il Comune dota le Circoscrizioni di adeguate risorse finanziarie e di personale.

Art. 53 - Il Consiglio di circoscrizione

1. Il Consiglio di circoscrizione costituisce l'organo rappresentativo della comunità della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio di circoscrizione è titolare delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. I Consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione del Consiglio comunale e contestualmente all'elezione di questo.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, anche i Consigli di circoscrizione devono essere contemporaneamente rinnovati.

Art. 54 - Funzioni

1. Il Consiglio di circoscrizione esercita, secondo le modalità stabilite dal regolamento del decentramento, funzioni di iniziativa sulle attività comunali di interesse della Circoscrizione e può rivolgere ai competenti organi del Comune richieste e interrogazioni.
2. Il Consiglio di circoscrizione secondo le modalità previste dal regolamento esprime parere obbligatorio:
 - a) sul piano strategico;
 - b) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e piani di attuazione, sui piani di settore, sui progetti di opere pubbliche interessanti il territorio circoscrizionale;
 - c) sulla proposta di bilancio preventivo, di conto consuntivo e di piano pluriennale degli investimenti;
 - d) sui regolamenti individuati dal regolamento del decentramento;
 - e) sui provvedimenti di carattere generale attinenti alla gestione dei servizi di interesse circoscrizionale;
 - f) sulle proposte in materia di toponomastica, riguardanti il territorio circoscrizionale.
3. Il regolamento del decentramento può individuare gli altri atti da sottoporre al parere obbligatorio del Consiglio di circoscrizione; è inoltre facoltà degli organi comunali sottoporre al parere dei Consigli di circoscrizione specifici atti di propria competenza.
4. Qualora la maggioranza delle Circoscrizioni si esprima in senso negativo nei confronti di un provvedimento di carattere generale, il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione a maggioranza qualificata.

Art. 55 - Diritti dei Consiglieri circoscrizionali

1. Ai Consiglieri circoscrizionali è garantito l'accesso ai documenti e agli atti comunali relativi alla Circoscrizione di appartenenza, secondo le modalità previste dal regolamento di accesso agli atti.
2. Per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio circoscrizionale, ai Consiglieri circoscrizionali può essere attribuita una indennità determinata con deliberazione del Consiglio stesso nella misura massima del 50% dell'indennità spettante al Consigliere comunale.
3. L'indennità di presenza non spetta al Presidente di circoscrizione.

Art. 56 - Il Presidente del Consiglio di circoscrizione

1. Il Presidente del Consiglio di circoscrizione è eletto a maggioranza assoluta sulla base di un documento programmatico.
2. Il regolamento disciplina le procedure relative all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio di circoscrizione, convoca e presiede le riunioni dello stesso, cura l'esecuzione degli atti del Consiglio, sovrintende agli uffici e servizi della Circoscrizione al fine di garantire efficacia, efficienza e correttezza nella gestione dei servizi di base. Si avvale della collaborazione di due Consiglieri eletti dal Consiglio, che con lui formano l'Ufficio di presidenza della Circoscrizione, per il disbrigo degli affari urgenti previsti dal regolamento e degli atti esecutivi di deliberazioni del Consiglio circoscrizionale.
4. Su convocazione del Sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento, i Presidenti dei Consigli di circoscrizione possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 57 - Partecipazione

1. Il Consiglio di circoscrizione promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini, garantisce nell'ambito della Circoscrizione l'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti, nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.
2. Il Consiglio di circoscrizione realizza specifiche consultazioni della popolazione nella fase di predisposizione di progetti di interesse della Circoscrizione ed altresì può disciplinare forme di partecipazione di associazioni, enti e organizzazioni del volontariato alle Commissioni di lavoro del Consiglio.
3. Il Consiglio di circoscrizione ricerca forme di coinvolgimento nella gestione di servizi di base, di associazioni e organismi di partecipazione e del volontariato presenti e operanti nella Circoscrizione e nel Comune di Trento.

Art. 58 - Le Commissioni di lavoro permanenti

1. Il Consiglio di circoscrizione costituisce Commissioni di lavoro permanenti, di cui possono far parte anche membri non Consiglieri, con funzioni consultive e istruttorie.
2. Il regolamento del decentramento disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento delle Commissioni.
3. Il Consiglio di circoscrizione stabilisce il numero delle Commissioni e le rispettive materie di competenza.

Art. 59 - Gestione dei servizi di base

1. Al Consiglio di circoscrizione sono attribuiti compiti nella gestione dei servizi di base in materia di manutenzione, sicurezza sociale, sport, cultura, servizi educativi, interventi rivolti ai giovani, anziani, immigrati intesi a soddisfare immediate esigenze della popolazione delle Circoscrizioni, che per le caratteristiche tecniche e speciali ragioni di efficienza non richiedono una gestione in ambiti territoriali più ampi.
2. Il Consiglio comunale, con provvedimento specifico, individua i singoli servizi di base all'interno delle materie di cui al comma precedente.
3. La gestione dei servizi di base da parte dei Consigli di circoscrizione avviene nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti annualmente dal Consiglio comunale in apposito documento, dove sono stabilite le risorse assegnate ai Consigli di circoscrizione.
4. Possono essere inoltre previste forme di decentramento per le procedure di autorizzazioni e concessioni comunali.

Art. 60 - Risorse finanziarie

1. I Consigli di circoscrizione amministrano per la gestione dei servizi di base uno stanziamento annuale.
2. Il piano di ripartizione fra i Consigli di circoscrizione, formulato in modo da tener conto della popolazione, delle esigenze e dei servizi gestiti, costituisce allegato al bilancio di previsione.
3. Il Consiglio comunale, col suddetto atto, attribuisce le ulteriori necessarie risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni delegate e per obiettivi determinati.
4. Sulla base dello schema di bilancio preventivamente approvato dal Comune di Trento il Consiglio di circoscrizione predispone ed approva, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio contenente le previsioni di spesa della Circoscrizione ed il corrispondente programma di attività dei servizi di base e dei servizi delegati.
5. L'Amministrazione comunale definisce idonee procedure per il controllo di gestione delle attività svolte dai Consigli di circoscrizione in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.

Art. 61 - Decentramento di uffici comunali

1. Sono istituiti uffici circoscrizionali per il rilascio dei certificati di anagrafe e di stato civile.
2. Ogni Circostrizione è dotata del personale e delle strutture necessarie all'espletamento delle funzioni degli organi circoscrizionali.
3. Il Presidente del Consiglio di circoscrizione vigila sul buon funzionamento degli uffici decentrati, propone al Sindaco gli orari di accesso da parte del pubblico e segnala ai Dirigenti delle strutture interessate le misure atte ad accrescere l'efficienza delle prestazioni.

Art. 62 - Il Consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni

1. E' istituito il Consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni, al quale partecipa di diritto il Sindaco o un suo delegato. Esso nomina al proprio interno un coordinatore.
2. Il Consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni costituisce l'organismo di raccordo delle attività delle Circoscrizioni e di consultazione del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco per tutte le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento, con particolare riguardo alla programmazione di attività.

Art. 63 - Regolamento del decentramento

1. Il regolamento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente Statuto nonché quanto implicitamente derivante dall'organizzazione e funzionamento degli organi e dall'esercizio dell'attività di competenza. Il regolamento del decentramento individua le materie che possono essere disciplinate dai Consigli di circoscrizione.
2. Il regolamento disciplina le modalità attraverso cui è garantito al Consiglio di circoscrizione ed ai singoli Consiglieri l'accesso agli atti, agli uffici, alle informazioni di pertinenza dell'Amministrazione comunale, degli enti e istituzioni dipendenti, delle società in cui partecipa il Comune di Trento.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 64 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici comunali si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento operativo, organizzativo e gestionale, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale ad ogni livello delle prestazioni, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. Il Comune riconosce la necessità della fattiva partecipazione di tutti i dipendenti e ne promuove il coordinamento ai fini di un miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi comunali.
3. Ogni decisione ed ogni azione intrapresa dai dipendenti nello svolgimento della propria attività deve essere finalizzata all'attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi ed alle diverse espressioni dell'attività del Comune.
4. I dipendenti stabiliscono con ciascun interlocutore rapporti di reciproco rispetto e di collaborazione, anche attraverso forme di comunicazione che, valorizzando le esperienze, le conoscenze e le proposte degli interlocutori, consentano di soddisfare le loro esigenze nel modo migliore e di qualificare il servizio reso, favorendo l'accesso ai servizi anche a persone di lingua e cultura diverse da quella italiana.
5. Il Comune definisce piani pluriennali ed annuali volti a favorire la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale di tutto il personale. A tal fine il Comune organizza, direttamente, con istituti specializzati o con l'Università di Trento, incontri e corsi di preparazione, di perfezionamento e di formazione professionale.
6. Nel rispetto delle norme contrattuali, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi, se necessario, anche di competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento organico generale del personale.
7. E' fatto espresso divieto ai dipendenti comunali di appartenere a società od organizzazioni segrete.
8. Il Comune persegue l'obiettivo della omogeneizzazione dello stato giuridico tra i propri dipendenti e i pubblici dipendenti in ambito locale.
9. Per assicurare la partecipazione dei dipendenti e per il miglioramento della efficienza dell'apparato, il Comune garantisce una costante informazione alle Organizzazioni sindacali aziendali sugli atti e sui provvedimenti di carattere generale inerenti al personale.

Art. 65 - Organizzazione degli uffici

1. Le strutture organizzative comunali sono ordinate per aree di attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del Comune.
3. Il regolamento organico del personale individua le strutture organizzative distinte per settori di attività e di procedimenti idonei ad attuare, anche in modo flessibile ed interdisciplinare, i principi di efficienza e di decentramento organizzativi, di economicità della gestione e di certa individuazione delle responsabilità dell'azione amministrativa.
4. Il Consiglio comunale approva annualmente, sulla base di un programma sull'occupazione e sulla mobilità del personale predisposto dalla Giunta, la dotazione organica complessiva del personale, suddivisa per categorie. La Giunta individua i posti per i relativi profili professionali e la pianta organica per singola unità organizzativa, nel rispetto dei principi e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio.
5. In funzione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale e del programma della Giunta, possono essere costituite strutture organizzative a tempo determinato idoneamente dotate di personale e di mezzi operativi. La loro durata non può essere superiore a tre anni rinnovabile per ulteriori due. Esse comunque cessano col cessare dell'attività della Giunta comunale. La nomina dei responsabili di tali strutture è conferita dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

Art. 66 - Funzione dirigenziale

1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai Dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I Dirigenti sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi elettivi alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. I Dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi del governo comunale.
3. La valutazione dell'operato dei Dirigenti è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio comunale, nonché ai mezzi ed alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.
4. I Dirigenti elaborano annualmente un programma in base agli obiettivi posti dall'Amministrazione e alle risorse loro assegnate e sono responsabili della relativa attuazione.
5. I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico del personale, godono di autonomia nell'organizzazione delle strutture cui sono preposti nonché nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. Essi sono responsabili dell'osservanza da parte del personale dei doveri d'ufficio e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni i Dirigenti rispondono al Sindaco e all'Assessore che sovrintende all'area di attività cui sono assegnati, dei risultati della loro attività.

Art. 67 - Conferimento di responsabilità dirigenziali

1. La responsabilità dirigenziale è conferita dal Sindaco sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, secondo le modalità stabilite dal regolamento organico generale del personale.
2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono conferiti per un periodo non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e sono revocabili in qualsiasi momento per inattività, incapacità o qualora il livello dei risultati conseguiti e delle prestazioni rese risulti inadeguato.
3. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati con specifico riferimento ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze di servizio.
4. Delle decisioni del Sindaco di cui ai precedenti commi è informato tempestivamente il Consiglio comunale.

Art. 68 - Atti di competenza dei Dirigenti

1. I Dirigenti, con riferimento alle strutture organizzative cui sono preposti, esercitano, secondo le norme del regolamento organico del personale, tutti i compiti di gestione, amministrativa e tecnica, compresa l'istruttoria degli atti e la loro esecuzione. Essi adottano altresì gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo. I singoli atti di competenza dei Dirigenti, qualora non già individuati dai regolamenti, sono devoluti ai Dirigenti con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto.
2. I Dirigenti, con le modalità previste dai regolamenti, presiedono le Commissioni di gara per appalti di opere, di forniture e di servizi e per l'alienazione di beni comunali; sono responsabili delle relative procedure e stipulano i conseguenti contratti. Presiedono altresì le Commissioni di concorso per l'assunzione del personale.

Art. 69 - Conferenza dei Dirigenti

1. Alla Conferenza dei Dirigenti, costituita da tutti i soggetti cui sono conferiti incarichi dirigenziali, spettano funzioni propositive, consultive ed organizzative.
2. Il regolamento organico generale del personale disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della Conferenza.

Art. 70 - Incarichi esterni

1. Il Sindaco, qualora non siano presenti le necessarie professionalità fra i dipendenti comunali, previa motivata deliberazione della Giunta, può attribuire a tempo determinato incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione, di comprovata competenza, preparazione ed esperienza, in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico del personale per la qualifica da ricoprire e comunque in numero non superiore a quattro.
2. Ai Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato si applicano le norme del contratto collettivo vigente, eventualmente integrato da una indennità ad personam.
3. Gli incarichi hanno termine con la cessazione delle funzioni del Sindaco che li ha conferiti, ovvero quando il neo eletto Sindaco definisce gli incarichi dirigenziali.
4. Non possono essere conferiti incarichi a persone che, nei cinque anni precedenti, siano state dipendenti comunali.
5. Dell'intendimento di nomina di Dirigenti esterni è fatta idonea pubblicità, con indicazione del termine per la presentazione delle domande, dei requisiti richiesti e dei criteri attraverso i quali sarà conferito l'incarico.

Art. 71 - Il Segretario generale

1. Il Segretario generale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi comunali, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. Il Segretario roga i contratti di cui il Comune è parte, ove il Sindaco lo richieda.
3. Il Segretario generale è coadiuvato dal Vicesegretario generale, il quale ne svolge le funzioni vicarie e regge la sede segretariale in caso di vacanza della stessa.
4. Il Vicesegretario generale è individuato tra i Dirigenti del Comune in possesso dei requisiti di legge per la nomina. Qualora non vi siano Dirigenti in servizio dotati dei prescritti requisiti, il Vicesegretario generale è individuato tra persone non in servizio presso l'Amministrazione comunale ed aventi i requisiti di legge.

Art. 72 - Il Direttore generale

1. Il Sindaco nomina, ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti, il Direttore generale.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Art. 73 - Regolamento organico generale del personale

1. Nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento organico generale del personale definisce i criteri di organizzazione degli uffici, le strutture organizzative e la dotazione organica complessiva e stabilisce i procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego comunale, le modalità concernenti il conferimento della responsabilità dirigenziale e della titolarità degli uffici.
2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinate le norme concernenti le responsabilità giuridiche imputabili ai singoli dipendenti nell'espletamento di procedure amministrative, nonché la disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività ed i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici.

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI

Capo I

Caratteristiche generali

Art. 74 - Servizi pubblici

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità, dell'esercizio dei diritti individuali e collettivi, della valorizzazione e tutela della vita e della dignità della persona.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del loro funzionamento in base a criteri di efficacia e di efficienza.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o favorendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione dei servizi.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti e organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché della risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.
5. Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi, il Comune favorisce e promuove la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Art. 75 - Principi

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti.
2. I soggetti erogatori di servizi pubblici devono agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale.
3. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e senza interruzioni. Deve essere sempre garantita l'erogazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali, per assicurare il godimento dei diritti costituzionali fondamentali.
4. La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia allo scopo di favorire la collaborazione nei confronti del soggetto erogatore.
5. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere effettuata in modi idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
6. Entro sei mesi dall'adozione dello Statuto i soggetti che erogano servizi pubblici individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla loro base, adottano e pubblicano standard di qualità, di cui si impegnano a garantire il rispetto.

Art. 76 - Forme di gestione dei servizi

1. I servizi pubblici sono gestiti in economia e mediante:
 - a) concessione;
 - b) azienda speciale;
 - c) istituzione;
 - d) società di capitali a partecipazione pubblica, anche attraverso forme di controllo o collegamento societario;
 - e) forme collaborative previste dalla legge;
 - f) affidamento a terzi.
2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal Consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e tenendo conto dei principi di cui all'articolo 74.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità e i costi dei servizi, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e alle proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
4. Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione dei servizi.

Art. 77 - Piano di gestione

1. Il piano triennale di gestione per i servizi pubblici locali, con note di aggiornamento annuale, indica tutti i servizi pubblici locali, le caratteristiche della gestione in relazione ai fini sociali perseguiti, i dati economici, le dimensioni e le strutture interne, i piani economici e di investimento che si intendono perseguire negli esercizi successivi.
2. Tale piano specifica altresì i servizi locali gestiti con forme associative o di cooperazione da più Comuni o altri enti locali, con le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 78 - Struttura di vigilanza sulla gestione dei servizi

1. E' istituita una apposita Commissione consiliare al fine di consentire una idonea vigilanza sulla gestione dei servizi resi da parte di istituzioni, aziende, consorzi, società di capitali a partecipazione pubblica, enti concessionari, nonché società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall'ente, lo stato dei risultati economici della gestione dei servizi pubblici locali, le soluzioni gestionali più idonee per le eventuali trasformazioni, l'assunzione di nuovi servizi, le concessioni a terzi, le dismissioni.

Art. 79 - Verifica della gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale può, su iniziativa del Sindaco, o su proposta di un quinto dei Consiglieri, ovvero su richiesta dell'organo di amministrazione dell'ente che gestisce il servizio relativo, promuovere con specifica deliberazione e rispettando i criteri economico-finanziari indicati dalle norme in materia, la verifica economico - gestionale delle modalità che garantiscono l'ottimale gestione del servizio, con valutazione di compatibilità giuridica, simulazioni sul livello di efficienza, efficacia, economicità possibili, sulla qualità del servizio che le varie soluzioni possono consentire.
2. Entro sei mesi lo studio di verifica economico – gestionale è sottoposto all'esame del Consiglio che assume le determinazioni conseguenti.

Art. 80 - Dismissione di servizi pubblici

1. La dismissione di servizi pubblici è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ove si tratti di servizi gestiti tramite istituzione il Consiglio comunale delibera la soppressione della stessa e stabilisce i criteri di devoluzione del patrimonio e di impiego del personale. Per i servizi gestiti attraverso azienda speciale il Consiglio provvederà attraverso la procedura di cui alle leggi vigenti in materia.

Capo II

Modalità e assetto di gestione

Art. 81 - Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione delle dimensioni o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e approvano contestualmente il regolamento che contiene, tra l'altro, le modalità di organizzazione, i criteri generali di determinazione delle eventuali tariffe, nonché le procedure per i controlli contabili, economici e gestionali.
3. Il regolamento organico generale del personale disciplina poteri e responsabilità dei funzionari preposti alla gestione dei servizi in economia.

Art. 82 - Servizi in concessione e in appalto

1. I servizi pubblici sono gestiti mediante concessione a terzi o in appalto quando necessitino di un'organizzazione aziendale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità, e quando, per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni, non richiedano in modo continuativo l'esercizio di funzioni di indirizzo e di direzione da parte del Comune. Viene prescelta la forma dell'appalto ove risulti opportuno e conveniente riservare all'Amministrazione la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative e gli altri enti per i quali la legge prevede specifiche preferenze.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 83 - Aziende speciali e istituzioni

1. Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni quali organismi di gestione di servizi socio-culturali senza rilevanza imprenditoriale, dotati di autonomia giuridica, operanti in settori quali la sicurezza sociale, lo sport, la cultura, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, le condizioni per l'equilibrio economico della gestione, nonché la struttura organizzativa cui compete la vigilanza sull'attività dell'azienda o istituzione, da effettuarsi secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio comunale.

Art. 84 - Organizzazione dell'azienda speciale

1. Il Presidente dell'azienda speciale è nominato dal Sindaco.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio di amministrazione.
4. Lo Statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza e compatibilità con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.
5. Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda nonché i modi della partecipazione degli utenti e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso gli atti generali di indirizzo ed il piano - programma.
6. Il piano - programma dell'azienda speciale deve contenere:
 - a) un rapporto circa le risorse impegnate ed i risultati conseguiti;
 - b) i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
 - c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
 - d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica tariffaria.

Art. 85 - Organizzazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione, nel numero di componenti previsto per l'azienda speciale, dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.
3. Per specifiche prestazioni inerenti ai servizi da essa gestiti, l'istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fini di lucro.
4. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Art. 86 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con altri soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse o la gestione di servizi pubblici. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, determina le condizioni costitutive e partecipative.
2. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie di tali società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

Art. 87 - Nomina e revoca degli amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco.
2. Il Sindaco nomina e revoca gli amministratori di competenza comunale nell'ambito delle società di capitali partecipate dal Comune.

TITOLO VIII

FORME DI COOPERAZIONE

Art. 88 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato e con altri enti pubblici locali o soggetti privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 89 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e altri enti pubblici locali per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo statuto del consorzio, saranno designati dal Consiglio comunale.

Art. 90 - Accordi di programma

1. Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
2. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre Amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.
3. E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implicino la competenza del Consiglio medesimo.

Art. 91 - Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei servizi è costituita dalla consultazione collettiva di enti pubblici, organizzazioni sindacali, categorie economiche, ordini professionali, organizzazioni di volontariato, associazioni, gruppi di cittadini e forze sociali interessati per il confronto e l'espressione di pareri su provvedimenti o interventi di competenza dell'Amministrazione.
2. Il Sindaco convoca e presiede la seduta per la verifica dello stato dei servizi di più rilevante interesse per la comunità al fine di favorirne la programmazione e il coordinamento.
3. Il Consiglio comunale disciplina con provvedimento generale il carattere permanente di conferenze di servizi su materie specifiche definendo l'oggetto, il funzionamento, le modalità di espressione di pareri, l'informazione sui risultati, i soggetti obbligatoriamente partecipanti.

TITOLO IX

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 92 - Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:
 - a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
 - b) rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati;
 - c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dalle strutture comunali e la qualità dei servizi.
3. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

Art. 93 - Nucleo di valutazione dei risultati dell'azione amministrativa

1. La Giunta si avvale di un nucleo di valutazione, costituito secondo le modalità previste dal regolamento organico generale del personale, con il compito di:
 - a) effettuare un preventivo esame tecnico della relazione previsionale e programmatica e di altri programmi di intervento;
 - b) analizzare l'efficacia dell'azione amministrativa alla luce dei risultati conseguiti;
 - c) esprimersi sugli esiti del controllo di gestione e formulare indicazioni sui conseguenti provvedimenti da assumere.

TITOLO X

CONTABILITA' E FINANZA

Art. 94 - Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 95 - Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 96 – Programmazione

1. Gli strumenti di programmazione del Comune sono:
 - a) il piano strategico con il quale si individuano ed aggiornano gli indirizzi generali di governo; esso è definito con ricorso a metodi partecipativi;
 - b) la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio annuale di previsione;
 - c) il piano esecutivo di gestione.

Art. 97 - Bilancio di previsione

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza, osservando i principi di universalità, veridicità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed economico.
2. La disciplina inerente alla compilazione, presentazione e approvazione del bilancio di previsione è definita dalle leggi e dal regolamento di contabilità.
3. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria dell'esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

Art. 98 - Conto consuntivo

1. La disciplina inerente alla compilazione, presentazione e approvazione del Conto consuntivo è stabilita dalle leggi e dal regolamento di contabilità.
2. Il conto consuntivo e la documentazione relativa sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno venti giorni consecutivi prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

Art. 99 - Gestione del patrimonio

1. La Giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.

Art. 100 - Collegio dei revisori dei conti

1. I Revisori sono nominati secondo quanto prevede la legge regionale in materia, con voto limitato. Nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori esercita i compiti stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità. Accerta la corretta amministrazione dei beni comunali compresi quelli concessi o locati a terzi.
3. Il Collegio dei revisori dei conti può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti fornisce al Consiglio, alle Commissioni ed ai singoli Consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo. Qualora ravvisi il verificarsi di gravi irregolarità, ne informa il Consiglio comunale secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.
5. Le deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti sono prese a maggioranza. Il Revisore dei conti dissenziente comunica al Consiglio i motivi del proprio disaccordo.
6. I Revisori dei conti sono tenuti a riferire al Consiglio sull'attività da essi svolta ed in relazione agli incumbenti ed alle responsabilità che la legge e il regolamento di contabilità loro demandano.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge regionale. Il procedimento per le modifiche allo Statuto deve, di norma, includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.
4. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta, ad almeno due Consigli circoscrizionali e, con le modalità di cui all'art. 14 comma 3, ai cittadini.

Art. 102 - Verifica della attuazione dello Statuto

1. Almeno due volte nel corso del mandato amministrativo la Commissione consiliare per lo Statuto, sentito il Presidente del Consiglio, presenta al Consiglio comunale specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio comunale, nonché sui problemi posti dall'applicazione delle relative norme.
2. Analoga relazione è presentata al Consiglio comunale dal Sindaco in ordine allo stato di attuazione dei regolamenti.

Art. 103 - Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e del presente Statuto.

Art. 104 - Sanzioni

1. Le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite nei regolamenti che possono anche prevedere forme riparatorie alternative, mediante adesione volontaria.

Lo Statuto del Comune di Trento è stato approvato con la seguente procedura:

Lo Statuto del Comune di Trento è stato approvato per la prima volta con deliberazione 09.03.1994 n. 25, assoggettata al controllo della Giunta provinciale nella seduta dell'1.07.1994 ai sensi dell'art. 95, comma 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 14.10.1993 N. 19/1, con osservazioni.

Con deliberazione 20.09.1994 n. 132 sono state approvate le modifiche allo Statuto comunale adottato con deliberazione 09.03.1994 n. 25 conseguenti al parziale annullamento della medesima nella seduta di data 01.07.1994 della Giunta provinciale.

La deliberazione 20.09.1994 n. 132 è stata sottoposta al controllo della Giunta provinciale nella seduta del 21.10.1994 ai sensi dell'art. 95, comma 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 14.10.1993 N. 19/L, senza osservazioni.

Lo Statuto, così definitivamente approvato, è stato pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 04.01.1993 n. 1 il 02.12.1994, ed è rimasto in pubblicazione, per trenta giorni consecutivi compreso quello iniziale, fino al 31.12.1994 ed è entrato in vigore l'1.01.1995.

Con deliberazione 21.03.1995 n. 50 è stato approvato l'adeguamento dello Statuto comunale alla L.R. 30.11.1994 N. 3. La deliberazione suddetta è stata assoggettata al controllo della Giunta provinciale nella seduta del 21.04.1995 ai sensi dell'art. 96, comma 1, del Nuovo Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 N.4/L, con annullamento dell'art. 50, comma 5.

Lo Statuto così definitivamente approvato, è stato affisso per 30 giorni consecutivi, incluso quello iniziale, all'Albo Pretorio del Comune a partire dal 02.06.1995 e pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, parte III n. 21 del 26.05.1995 ed è entrato in vigore dopo trenta giorni da tale data, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 04.01.1993 n. 1.

Con deliberazione 31.07.2002 n. 113 sono state definitivamente approvate le modifiche allo Statuto comunale adottato con deliberazione 21.03.1995 n. 50.

Lo Statuto è stato pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 04.01.1993 n. 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 20.08.2002 ed è rimasto in pubblicazione per trenta giorni consecutivi, compreso quello iniziale, fino al 19.09.2002 ed è entrato in vigore il 20.09.2002.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Maurizio Gaio